REGOLAMENTO (CEE) N. 2838/78 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1978

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1575/78 (4), reca nell'allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni applicate per l'adattamento del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle diverse qualità di olio che possono essere offerte all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che vi sono state variazioni nelle differenze rilevate sul mercato tra le diverse qualità di olio; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del predetto regolamento per tener conto di tali variazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 34.

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0,6° di acidità al massimo	28	
Olio vergine extra di più di 0,6° fino a 1° di acidità	16	—
Olio vergine fino	10	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Olio vergine lampante 8°		12
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		70
Altro olio di sansa d'olive	diminuzione o aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in meno o in più	